



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
6° SETTORE – 6° SERVIZIO

SERVIZIO SPERIMENTALE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER ANNO TRE.

ART.23 CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

PENALI E PRINCIPALI SANZIONI

CAP.ONERI	ADEMPIMENTO	SANZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO
Art.2 .p.2.4	Ingiustificata sospensione o abbandono del servizio	€ 100 al giorno. La sospensione ingiustificata del servizio, anche parziale, protratta per un periodo superiore a giorni dieci è considerata “ abbandono del servizio” e sanzionata con l’escussione della garanzia definitiva. La grave inadempienza dell’abbandono del servizio avrà come conseguenza anche la risoluzione contrattuale per fatto e colpa del Concessionario e la segnalazione all’Anac.
Art.3 punto 3.1.	Il concessionario dovrà realizzare le condizioni di operatività entro il termine massimo di giorni 30 naturali e continuativi dalla data di sottoscrizione della convenzione , rispondendo di grave inadempimento per il caso di ritardo	In caso di inosservanza del termine di operatività sarà applicata la penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Se l’inadempimento si protraesse oltre i termine di giorni 30 si procederà alla revoca della Concessione e, quindi, all’escussione dell’intera garanzia definitiva.
Art.7 punto 7.2	Il Concessionario assume ogni responsabilità onere e peso nei confronti degli utenti del servizio per mancato ed erroneo funzionamento dei titoli di pagamento dovuto a difetto di fabbricazione o a mancato aggiornamento	€ 40,00 (euro quaranta/00) al giorno per ogni apparecchio contestato dal D.E. per irregolare funzionamento della parte necessaria per i pagamenti
Art.8 punto 8.5	In caso di variazione delle tariffe di sosta o della disciplina comunale riguardante la sosta a pagamento, il Concessionario è obbligato ad adeguare, idoneamente e tempestivamente le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dall’Amministrazione e senza oneri per la stessa.	€ 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento delle strutture impiantistiche .
Art.9 punto 9.1	Sono esentati dal pagamento della sosta : a) Veicoli a propulsione elettrica; b) Veicoli appartenenti alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e Provinciale e, in generale alle Pubbliche Amministrazioni ; c) Veicoli di Soccorso ed emergenza; d) Veicoli Comunali e) Veicoli dei medici di base in visita domiciliare urgente f) Mezzi di protezione civile ,	€ 10,00 per i veicoli di cui ai punti a) , b) c), d, e) ed f) assoggettati impropriamente al pagamento della tariffa di sosta

Art.10	Il Concessionario è tenuto ad installare n.42 parcometri o tecnologia simile di ultima generazione	€ 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno per ogni apparecchio non installato nei termini o non conforme alla descrizione tecnica riportata nell'apposita perizia di stima.
Art.10	Il Concessionario è tenuto a mantenere in perfetto stato di funzionamento i parcometri e l'intero complesso tecnologico fino alla conclusione del contratto di concessione .	€ 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno per ogni apparecchio non riparato entro 72 ore dal guasto
Art.10	Il Concessionario ai fini dell'installazione dei parcometri è tenuto a verificare preventivamente il passaggio dei sottoservizi nella zona d'intervento	€ 200,00 (euro duecento/00) nel caso di danni procurati per mancata preventiva verifica, oltre al pagamento del danno effettivo causato.
Art.10	Mancata manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale (entro giorni 15 dalla richiesta della Polizia Locale)	€ 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo
Art.10	Mancato intervento di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale (entro giorni 30 dalla richiesta della Polizia Locale)	€ 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo
Art.10	Mancato ripristino di eventuale segnaletica verticale abbattuta o non più utilizzata entro 48 ore dalla richiesta della Polizia Locale.	€ 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo
Art.10 punto 10.6 lett b)	Dotarsi, a proprie spese, delle credenziali per accedere ad un sistema informatico per la rilevazione attraverso la targa del veicolo in sosta dei dati anagrafici di colui che abbia utilizzato l'area di sosta a pagamento senza corrispondere la tariffa.	€ 250,00 qualora il Concessionario, trascorsi 60 giorni dalla consegna definitiva del servizio, risultasse non avere ancora provveduto.
Art.11	IL Concessionario avrà l'obbligo di corrispondere al Concedente (Comune di Milazzo) un canone di concessione su base annua per l'intera durata della concessione pari ad € 84.109,53 onnicomprensiva di qualsiasi taxa e/o onere locale , di quanto riscosso dal Concessionario tramite tagliandi, abbonamenti, parcometri, app etc., posta al rialzo in sede di gara.	Nel caso di ritardo di versamento di due trimestri consecutivi il Comune, qualora il pagamento , comprensivo di interessi moratori , non venisse effettuato entro gg.15 dalla formale contestazione , escuterà la corrispondente parte della garanzia definitiva , obbligando il Concessionario a ripristinare il valore della garanzia iniziale.
Art.15 punto 15.1	Il Concessionario è tenuto ad osservare il piano di Manutenzione di cui all'elaborato Allegato 2 del progetto denominato " Piano delle manutenzioni - interventi previsti dal piano della sosta a pagamento "	€ 500,00 (euro cinquecento/00) nel caso di inadempienze accertate e contestate dal Direttore dell'Esecuzione.
Art.16	Il Concessionario entro 60 giorni dalla consegna definitiva del servizio dovrà sottoporre al Comune , per l'approvazione, la carta dei servizi, predisposta in conformità alle normative vigenti.	€ 100 per ogni 7 giorni o frazione superiore a giorni tre di ritardo rispetto al termine contrattuale. Qualora il ritardo si protrasse per ulteriori 30 (trenta) giorni si attiverà la risoluzione del contratto di cui all'art.23 del Capitolato Speciale d'appalto.
Art.17	Il Concessionario è tenuto a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la stabilità occupazionale delle unità lavorative impiegate nella precedente concessione del servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica (ausiliari della sosta) siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal Concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio	€ 2000,00 (euro duemila/00) per non avere promosso alcuna stabilità occupazionale entro i tempi di operatività del servizio entro 30 giorni dalla consegna dello stesso.
Art.18	Gli ausiliari della sosta dovranno essere immediatamente riconoscibili dai terzi e,	€ 50,00 (euro centocinquanta/00) per ciascun operatore in servizio senza cartellino di riconoscimento e/o mancante di

	per tale necessità saranno dotati di un cartellino di riconoscimento, rilasciato dal Concessionario, da portare in maniera ben visibile durante il servizio e di uno specifico abbigliamento distintivo da concordare con il Comando di Polizia locale	abbigliamento distintivo . La sanzione è applicabile per ogni giorno di accertamento della irregolarità
ART.18	Erronea e/o mancata applicazione del CCNL indicato all'art.18 del Capitolato	€ 2.000,00 entro giorni 15 dall'avvenuto accertamento e formale contestazione. Il perdurare dell'inadempimento comporterà la risoluzione contrattuale.
Art.19	In sede di verbale di consegna definitivo del Servizio il Concessionario indicherà per iscritto al Comune le generalità ed i contatti del referente del Servizio, al quale il Comune rivolgerà tutte le comunicazioni inerenti il Servizio, le quali si riterranno, ad ogni effetto, come rivolte al Concessionario	€ 100,00 (euro cento/00) nel caso in cui il Concessionario in sede di verbale definitiva del Servizio risultasse non avere ancora individuato il referente del servizio.
Art.19	Istituire in Milazzo una propria sede tecnico-operativa attraverso la quale svolgere mansioni pertinenti il servizio con funzioni anche di punto di informazione per gli utenti	€ 1.000,00 qualora l'ufficio per le relazioni con il pubblico non venisse istituito entro il termine di giorni 30 dalla consegna definitiva del servizio
Art.20	Il Concessionario, qualora il Comune non potesse provvedere mediante consultazione on line a reperire le informazioni necessarie, è tenuto a presentare, nel termine più breve richiesto dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Dirigente del Corpo di Polizia locale e, se del caso, con periodicità che sarà dagli stessi soggetti indicata : 1) un rendiconto in formato digitale, relativo all'occupazione degli stalli e agli incassi delle tariffe in ciascuna zona del servizio; 2) un report sulle eventuali interruzioni del sistema ; 3) un report sui tempi medi di intervento degli addetti per l'accertamento delle infrazioni	€ 100,00 (euro cento/00) per ogni 7 giorni di ritardo o frazione superiore a giorni tre nella consegna di quanto richiesto.
Art.20	Il Concessionario dovrà consentire in qualunque momento all'Amministrazione Comunale l'accesso diretto riservato sui dati sull'occupazione degli stalli e degli incassi , sia in forma di dettaglio , sia in forma aggregata	€ 100,00 (euro cento/00) per ogni 7 giorni di ritardo o frazione superiore a giorni 4 rispetto al termine che sarà indicato dal comune.
Art.20	Il Concessionario è tenuto ad istituire un registro delle firme giornaliere del personale, tenendolo sempre a disposizione del Corpo di Polizia locale per i controlli. Detto registro al momento del controllo sarà siglato dall'Agente delegato dal Comandante del Corpo che in caso di anomalie richiederà copia della parte del registro interessata dall'anomalia ed il Concessionario non potrà rifiutarsi.	€ 200,00 (euro trecento/00) per la mancata istituzione del registro alla data di inizio del servizio € 50,00 per ciascuna mancata esibizione del registro o per la tenuta irregolare dello stesso.
Art.20 punto 20.5	L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario ulteriori elaborazioni su dati (accertamenti in merito alle violazioni della sosta, occupazione degli stalli per zone, per fasce orario etc) al fine di effettuare analisi sulla sosta	€ 100 (euro cento) per ogni 7 giorni di ritardo o frazione superiore a gg.3 nella consegna di quanto richiesto
Art.21	Istituzione di sito web appositamente dedicato al servizio e costantemente aggiornato	€ 500,00 qualora il Concessionario non provvedesse entro 30 giorni dalla consegna definitiva del servizio o provvedesse in maniera irregolare

